

OBBLIGO DI CONTRIBUTUZIONE PER I GEOMETRI CON REDDITI PROFESSIONALI OCCASIONALI

Il 6 settembre scorso il Presidente della Cipag, geom. Fausto Amadasi, ha inviato a tutti gli iscritti, una comunicazione relativa all'obbligo della contribuzione previdenziale anche per i geometri che dichiarano redditi professionali occasionali. A seguire la Cassa ha diramato un comunicato stampa sull'argomento. Di seguito pubblichiamo entrambi i documenti.

COMUNICATO STAMPA CIPAG 19 SETTEMBRE 2012

Con lettera inviata in questi giorni ai Geometri che risultano iscritti solo all'Albo professionale, la CIPAG invita gli interessati a verificare la propria posizione fiscale e previdenziale, segnalando l'attività di controllo posta in essere, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate, sugli atti professionali eseguiti dagli iscritti all'Albo sprovvisti di partita IVA.

La CIPAG rammenta che il compimento di tali atti è già di per sé rilevante ai fini dell'iscrizione alla Cassa secondo la vigente normativa che non richiede il carattere della continuità e della esclusività dell'esercizio della professione, evidenziando che l'Amministrazione finanziaria riconosce nell'iscrizione all'Albo un indizio di "abitudine" nell'esercizio della professione, salvo la possibilità di fornire la prova contraria. Con la conseguenza che il reddito derivante dall'attività professionale svolta dall'iscritto all'Albo, seppure occasionalmente, deve essere dichiarato come tale, con tutti i conseguenti obblighi fiscali e contributivi.

Riguardo al concetto di "esercizio

della professione" con la recente sentenza n. 14684 la Corte di Cassazione, Sez. Lav. ha precisato come in tale concetto debba ritenersi compreso - oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali - anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui si avvale il professionista ordinariamente nell'esercizio della professione e nel cui svolgimento quindi mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione. La CIPAG ricorda infine che è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa in caso di compimento di atti professionali a rilevanza esterna nell'interesse dell'ente datore di lavoro, a meno che il CCNL di riferimento preveda un Ruolo Professionale che contempli l'inquadramento di dipendenti iscritti in Albi e quindi nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine professionale.

LA CIRCOLARE CASSA DEL 6 SETTEMBRE

Caro Collega,
Il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle attività economiche si è notevolmente intensificato negli ultimi tempi e le verifiche stanno riguardando, come emerge da alcune segnalazioni che poi pervengono anche alla Cassa, gli atti professionali eseguiti dagli iscritti all'Albo sprovvisti di partita IVA. Nel ricordarTi che il compimento di tali atti è già di per sé rilevante ai fini dell'iscrizione alla Cassa secondo la vigente disciplina, che non richiede il carattere della continuità e della esclusività dell'esercizio professionale, mi corre l'obbligo di segnalarTi che l'Amministrazione finanziaria riconosce nell'iscrizione all'Albo un

indizio di "abitudine" nell'esercizio della professione, salvo la possibilità di fornire la prova contraria. Con la conseguenza che il reddito derivante dall'attività professionale svolta dall'iscritto all'Albo, seppure occasionalmente, deve essere dichiarato come tale, con tutti i conseguenti obblighi fiscali e contributivi.

Ti invito, pertanto, nell'ipotesi di svolgimento di incarichi professionali, a verificare la tua posizione fiscale e previdenziale. Con riferimento, inoltre, al concetto di "esercizio della professione", Ti segnalo la recente sentenza della Cassazione, nella quale viene specificato come in tale concetto debba ritenersi compreso "oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti degli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione" (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 14684/12).

Ricordo, infine, ove occorra, che il compimento di atti professionali a rilevanza esterna nell'interesse del datore di lavoro comporta l'iscrizione alla Cassa, tranne quando il CCNL di riferimento preveda un Ruolo Professionale che contempli l'inquadramento di dipendenti iscritti in Albi e, quindi, nel rispetto delle norme che regolano il relativo Ordine professionale.

Quanto sopra si comunica a seguito dei ricorrenti quesiti in merito pervenuti dagli iscritti o dai loro commercialisti sulla posizione assunta dalla Cassa con riguardo agli argomenti di cui sopra.

Fausto Amadasi